

ALLEGATO 2

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. C. 1415-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il capoverso a) con il seguente:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono inserite le seguenti: «e h-bis), nonché se risulta esercitata nei suoi confronti l'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, in relazione al procedimento assegnatogli»;

b) sostituire il capoverso b) con il seguente:

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo se risulta esercitata l'azione penale nei confronti del capo dell'ufficio e del magistrato assegnatario per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, ovvero se essi hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento»;

c) sostituire il capoverso c) con il seguente:

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Dell'esercizio dell'azione penale per il reato previsto dall'articolo 379-bis del codice penale, il procuratore della Repubblica informa immediatamente il capo dell'ufficio presso cui il magistrato indagato presta servizio ovvero il procuratore generale nell'ipotesi che gli indagati risultino il capo dell'ufficio e il magistrato assegnatario».

1. 8. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 12, lettera a), capoverso 6-ter, primo periodo, dopo la parola: fissa inserire le seguenti: , entro e non oltre quarantacinque giorni,

0. 1. 800. 2. (nuova formulazione) Vietti, Rao, Ria, Ferranti, Di Pietro, Costa, Brigandì.

(approvato)

All'emendamento 1.800 aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente al comma 28, capoverso articolo 25-undecies, comma 2, dopo le parole: 684 del codice penale aggiungere le seguenti: relativamente alle intercettazioni ritenute irrilevanti dal pubblico ministero o dal giudice e inserite nell'archivio riservato di cui all'articolo 269 del codice di procedura penale.

0. 1. 800. 70. Il Relatore.

(approvato)

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 10, capoverso Art. 266, è aggiunto in fine il seguente comma:

«2-bis. Al di fuori dei casi di cui al comma 1 dell'articolo 329-bis, la documentazione e gli atti relativi alle operazioni indicate nel presente articolo sono sempre coperti dal segreto fino alla conclusione dell'udienza di cui all'articolo 268, comma 6-ter. Tuttavia, qualora essi siano utilizzati nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 268-bis, si applica l'articolo 329».

Conseguentemente, il comma 5 è soppresso;

Conseguentemente, al comma 12, capoverso 6-bis, dopo le parole: attinenti al procedimento, aggiungere le seguenti: , tranne che nei casi di cui all'articolo 268-bis,.

Conseguentemente, dopo il comma 12, è inserito il seguente:

12-bis. Dopo l'articolo 268 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«268-bis. (Utilizzo delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari). 1. Il pubblico ministero, quando deve presentare al giudice una richiesta di misura cautelare basata sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti, anche a favore della persona sottoposta alle indagini. La trascrizione è eseguita, anche per riassunto, dalla polizia giudiziaria o dal consulente tecnico nominato ai sensi dell'articolo 359. È sempre vietata la trascrizione delle parti di conversazioni riguardanti esclusivamente fatti o circostanze estranei alle indagini. Il pubblico ministero dispone che i nominativi e i dati comunque idonei a identificare soggetti estranei alle indagini siano espunti dalla trascrizione delle conversazioni.

2. Il giudice provvede sulla richiesta indicando le conversazioni rilevanti ai fini della decisione e restituisce le altre al pubblico ministero. Esse sono custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1. Dopo che la persona sottoposta alle indagini o il suo difensore hanno avuto conoscenza del provvedimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, commi 6 e 8, in quanto compatibili.

3. Il pubblico ministero, quando adotta uno dei provvedimenti indicati negli articoli 244 e seguenti, basato sul contenuto delle operazioni di cui all'articolo 266, prima del deposito previsto dall'articolo 268, comma 6-ter, dispone la trascrizione delle conversazioni che ritiene rilevanti. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Il giudice e il pubblico ministero, quando provvedono ai sensi del presente articolo, possono disporre con decreto motivato l'obbligo del segreto se il contenuto delle conversazioni trascritte può ledere la riservatezza delle persone coinvolte.».

Conseguentemente, dopo il comma 12-bis, è inserito il seguente:

12-ter. Dopo l'articolo 268-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«268-ter. (Ascolto e acquisizione delle conversazioni dopo la conclusione delle indagini preliminari). 1. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'esame dei verbali e l'ascolto delle registrazioni custodite nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, comma 1, e può disporre con ordinanza l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

2. Nel corso del dibattimento, il giudice può disporre, su richiesta delle parti, l'acquisizione delle intercettazioni in precedenza ritenute prive di rilevanza.

3. Per la trascrizione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 268, comma 3.».

1. 800.Il Governo.

(approvato)

Alla lettera a), capoverso 1, sostituire al lettera b) con la seguente:

b) le utenze sono intestate o in uso a soggetti indagati o sussistano concreti elementi per ritenere che l'utenza sia utilizzata, anche da soggetti diversi, per conversazioni o comunicazioni attinenti ai fatti per i quali si procede.

0. 1. 400. 13. Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra, Di Pietro, Palomba.

(approvato)

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione di

conversazioni o comunicazioni telefoniche, o di altre forme di telecomunicazione, nonché di intercettazione di comunicazioni tra presenti al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità l'assenso scritto del Procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati. L'autorizzazione è data con decreto, motivato contestualmente e non successivamente modificabile o sostituibile, quando ricorrono congiuntamente i seguenti presupposti:

a) sussistono gravi indizi di reato;

b) le utenze sono intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti indagati ovvero a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti;

c) le operazioni sono assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini.»;

b) alla lettera c), capoverso 2, terzo periodo, sostituire il periodo: «le operazioni previste dall'articolo 266 non possono essere proseguite e i risultati di esse non possono essere utilizzati» con il seguente: «l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.»;

c) alla lettera d), sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i trenta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, fino ad un massimo di tre volte, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Tuttavia, quando dalle indagini emerge che le operazioni di cui al comma 1 possono consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede, e sono scaduti i termini indicati nel presente comma, il pubblico ministero può richiedere al tribunale ulteriori proroghe per periodi successivi di quindici giorni.»;

d) alla lettera d), sopprimere il capoverso 3-bis;

e) alla lettera d), capoverso 3-ter, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3-ter. Quando le operazioni di cui al comma 1 sono necessarie per lo svolgimento delle indagini in relazione ai delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e 407, comma 2, lettera a), l'autorizzazione di cui ai commi precedenti è data se vi sono sufficienti indizi di reato.»;

f) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

h-bis) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5-bis. Quando deve acquisire i dati relativi al traffico telefonico, il pubblico ministero richiede l'autorizzazione al giudice per le indagini preliminari. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'acquisizione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Nei casi di cui al comma 3-ter, l'autorizzazione è data quando sussistano sufficienti indizi e l'acquisizione è necessaria per lo svolgimento delle indagini.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 10, capoverso 1, sopprimere le seguenti parole: , di immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso g), secondo comma, sopprimere le parole: , le immagini mediante riprese visive; all'articolo 1, comma 27, capoverso h), sopprimere le parole: , di immagini mediante riprese visive.

1. 400. Costa, Brigandì, Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini.

(approvato)

All'emendamento Costa 1.151 sostituire le parole: indicati dall'articolo 614 del codice penale con le seguenti: di privata dimora.

*** 0. 1. 151. 4.** Il Relatore.

(approvato)

All'emendamento 1.151 sostituire le parole: indicati nell'articolo 614 del codice penale *con le seguenti:* di privata dimora.

* **0. 1. 151. 12.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno, Rossomando, Samperi, Tenaglia, Tidei, Touadi, Garavini, Villecco Calipari, Amici, Di Pietro, Palomba.

(approvato)

Al comma 10, capoverso, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tuttavia, qualora dalle indagini svolte emerga che l'intercettazione potrebbe consentire l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato per cui si procede e la stessa debba essere eseguita in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

1. 151. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 11, lettera b), sostituire il primo capoverso con il seguente: 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

1. 702. Il Relatore.

(approvato)

All'emendamento Costa 1.310 sostituire le parole: dei delitti in materia ambientale *con le seguenti:* del delitto in materia ambientale relativo alle attività organizzate per il traffico illecito di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

0. 1. 310. 1. Contento.

(approvato)

Al comma 14, capoverso, dopo le parole: nonché per l'accertamento *inserire le seguenti:* dei delitti in materia ambientale e.

1. 310. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 27, lettera e), capoverso Art. 616-bis, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni *con le seguenti:* fino a tre anni.

1.351. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

All'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 1, sostituire le parole: da cento a trecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a duecento quote.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 28, capoverso Art. 25-undecies, comma 2, sostituire le parole: da cento a duecento quote *con le seguenti:* da cinquanta a cento quote.

1. 362. Costa, Brigandì, Lussana, Molteni, Follegot, Paolini.

(approvato)

Al comma 31, sopprimere il capoverso 4-bis.

1.950 (*ex 0. 1. 378. 10*). Vietti, Rao, Ria, Tassone, Mantini, Carra.

(approvato)